

Direzione I - DIVISIONE 2 – RIPARTIZIONE 7

3.1) ISTITUZIONE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA)

.....OMISSIS.....

ESPRIME

- parere favorevole all'istituzione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e approva il Regolamento, nel testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA)

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Organi del Centro

Art. 4 – Il Direttore

Art. 5 – Il Comitato tecnico scientifico

Art. 6 – Collaboratori ed esperti linguistici

Art. 7 – Segreteria

Art. 8 – Finanziamento del Centro

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Centro linguistico di Ateneo (CLA).
2. Il Centro si configura come centro di servizio di Ateneo, con gestione contabile accentrata e svolta dagli uffici dell'Amministrazione centrale.

Art. 2

Finalità

1. Il Centro organizza, coordina e promuove l'offerta didattica e formativa degli insegnamenti di lingua dell'Ateneo.
2. In particolare, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, il Centro:
 - a) eroga l'offerta formativa degli insegnamenti di lingua straniera in funzione dell'acquisizione dell'idoneità nelle conoscenze di base e avanzate secondo quanto previsto dai singoli corsi di studio e dei corsi di alta formazione dell'Ateneo, sentita la Scuola "istruzione a distanza" ove si tratti di attività da somministrarsi con le modalità dell'istruzione a distanza;
 - b) eroga, di concerto con le strutture didattiche interessate, ulteriori attività formative degli insegnamenti di lingua straniera;

- c) eroga attività formative di lingua italiana per gli studenti stranieri, compresi quelli partecipanti a dottorati, al programma Erasmus e ad altri programmi di scambio, nonché per professori e ricercatori visitatori, sentito il Centro di lingua e cultura italiana – Clici;
 - d) eroga attività formative di lingua straniera per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di Ateneo;
 - e) eroga attività formative di lingua straniera per soggetti esterni, pubblici e privati;
 - f) coordina e qualifica le attività dei collaboratori e degli esperti linguistici impegnati a supporto delle attività formative;
 - g) produce programmi e materiali didattici per le attività formative linguistiche, mettendoli a disposizione delle strutture didattiche ed eventualmente commercializzandoli;
 - h) sviluppa metodologie e tecniche innovative nel campo dell'insegnamento delle lingue;
 - i) provvede alla somministrazione di test di valutazione linguistica, anche per conto di soggetti esterni, pubblici e privati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Centro può:
- a) favorire rapporti e promuovere collaborazioni con soggetti esterni, pubblici e privati;
 - b) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni, pubblici e privati;
 - c) organizzare corsi educativi diretti alla formazione di docenti e formatori.
 - d) fornire il servizio traduzioni e interpretariato.
 - e) provvedere alla somministrazione di certificazioni internazionali, anche per conto di soggetti esterni, pubblici e privati.

Art. 3

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato tecnico scientifico.

Art. 4

Il Direttore

1. Il Direttore del Centro è il Rettore in carica o un suo delegato.
2. Il Direttore:
 - a) tiene i rapporti con gli Organi accademici e dell'Amministrazione e vigila sul buon funzionamento del Centro;
 - b) cura l'esecuzione delle delibere del Comitato tecnico scientifico;
 - c) dispone gli atti amministrativi del Centro, assicurando la gestione dei beni e dei servizi in base a criteri di funzionalità e di economicità;
 - d) stipula i contratti e le convenzioni di interesse del Centro;
 - e) convoca le riunioni del Comitato tecnico scientifico almeno quattro volte l'anno.
3. Il Direttore può delegare lo svolgimento di particolari compiti ai componenti del Comitato tecnico scientifico.

Art. 5

Il Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Centro.

2. In particolare, il Comitato:

a) adotta tutti i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività del Centro;

b) predispone, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione e delle indicazioni del Nucleo di valutazione, il piano annuale di attività del Centro, da inoltrare agli organi competenti entro il 31 gennaio di ogni anno;

c) predispone annualmente le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari alla realizzazione delle attività del Centro, da inoltrare agli organi competenti;

d) formula proposte sull'organizzazione, sul funzionamento e sui programmi dei corsi impartiti dal Centro;

e) promuove le azioni opportune per attivare collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per le attività del Centro.

3. Il Comitato è composto da:

a) il Direttore del Centro, che lo presiede;

b) un docente in rappresentanza di ciascuna macroarea, designato dai Dipartimenti delle macroaree interessate;

c) due docenti scelti tra quelli appartenenti ai settori disciplinari L-LIN, designati dai Dipartimenti interessati;

d) il dirigente della Direzione competente o un suo delegato.

4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 durano in carica tre anni accademici.

Art. 6

Collaboratori ed esperti linguistici

1. Il Centro si avvale di collaboratori e di esperti linguistici assegnati alla struttura dall'Amministrazione.

2. Il Centro può avvalersi di altri collaboratori non dipendenti dall'Ateneo in possesso di adeguati requisiti tecnici e professionali, reclutati sulla base di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo.

3. Presso il Centro può essere svolta attività formativa da parte del personale docente dell'Ateneo afferente ai settori disciplinari L-LIN ovvero ad altri settori disciplinari purché provvisti di adeguate e comprovate competenze linguistiche, in base a programmazione specifica concordata con il Dipartimento di appartenenza.

Art. 7

Segreteria

1. Il Centro è dotato di una Segreteria, che è composta da unità di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo.

Art. 8

Finanziamento del Centro

1. Il Centro non ha autonomia di spesa.
2. Le attività e il funzionamento del Centro sono finanziate da:
 - a) contributi assegnati dal Consiglio di amministrazione, su fondi previsti in specifica voce di spesa di bilancio;
 - b) contributi resi disponibili dalle strutture didattiche e da soggetti esterni, pubblici e privati;
 - c) corrispettivi derivanti da vendita e/o noleggio di materiali elaborati dal Centro stesso e da servizi resi agli utenti, detratta la percentuale di pertinenza dell'Amministrazione determinata dal Consiglio di amministrazione;
 - d) corrispettivi derivanti da attività per conto terzi in base a contratti e convenzioni, detratta la percentuale di pertinenza dell'Amministrazione determinata dal Consiglio di amministrazione;
 - e) quote di iscrizione ad attività formative extracurricolari.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE